



CITTA' DI GIULIANOVA

(Provincia di Teramo)

AREA SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' E TERRITORIO
Settore Pianificazione Urbanistica

Controdeduzione alle osservazioni dell'ARTA, allegate alla nota n. 662/APPAS del 20.1.2010, (anticipate via fax in pari data), acquisite al protocollo del Comune il 25.1.2010 al n. 3628, in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS del piano di recupero dell'area ex zuccherificio Sadam, sita in via Trieste.

In merito alle tematiche sollevate dall'ARTA Abruzzo nella relazione tecnica, allegata al parere inviato, si formulano le seguenti valutazioni:

Rifiuti: si specifica che la totale gestione della materia dei Rifiuti urbani è di competenza del Comune; inoltre la richiesta di un apposito progetto di raccolta differenziata per l'area di intervento è impropria in quanto non è possibile gestire la materia in maniera individuale da parte dei privati cittadini ma solo attraverso un apposito piano di coordinamento comunale. Inoltre si sottolinea (così come riportato nel rapporto preliminare di VA a VAS) che la nuova area residenziale è già inserita in un sistema di dotazioni territoriali che garantiscono un'adeguata gestione delle fasi concernenti raccolta differenziata, smaltimento e trasporto dei rifiuti.

Energia: così come riportato nella nota dell'ARTA, il P.E.R. promuove e non impone l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. Inoltre tale imposizione non si ha in nessun livello di legislazione sovraordinata vigente; lo stesso Protocollo di Kyoto citato è, infatti, un documento di indirizzo e non una normativa. Infine si specifica che nel rapporto preliminare di VA a VAS si suggerisce l'utilizzo di FER, con riferimento a quanto previsto nella legge finanziaria 2008.

Acque: Per quanto riguarda gli adempimenti di legge, si fa presente che la citata L.R. n. 17 del 24.11.2008 all'art. 18 prescrive *"la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia e di lavaggio a tenuta e tale da impedire l'immissione delle acque eccedenti quelle di prima pioggia, se del caso, con attigua vasca volano"* per le aree di pertinenza dei settori produttivi o attività di cui all'art. 17, commi 1 e 2, della stessa legge. In particolare il campo di applicazione viene riferito alla seguente casistica:

"1. Le casistiche generali per le quali il dilavamento delle superfici esterne dalle acque meteoriche possono costituire un fattore di inquinamento, sono individuate nelle seguenti:

- a) svolgimento all'aperto di fasi di attività quali la movimentazione di materie prime o di particolari lavorazioni che non possono essere svolte di norma in ambienti chiusi. Operazioni di spillamento, sfiati e condense di alcune installazioni o impianti che non possono essere raccolti puntualmente;*
- b) passaggio delle acque meteoriche su aree dedicate allo svolgimento di operazioni per loro natura tipicamente "sporcanti" ovvero su aree dedicate al deposito di materie prime, semilavorati, prodotti finiti o rifiuti;*
- c) dilavamento di superfici scoperte interessate dal deposito per ricaduta di inquinanti presenti nelle emissioni in atmosfera degli stabilimenti.*

2. Sulla base delle situazioni generali di cui al comma 1, si identificano di seguito, in un elenco non esaustivo, i settori produttivi o attività soggetti alla disciplina di cui all'art. 113 comma 3, del D.Lgs. 152/06:

- a) industria petrolifera;*
- b) industrie chimiche;*
- c) trattamento e rivestimento superficiale dei metalli;*
- d) stazioni di distribuzione di carburante;*
- e) autofficine;*
- f) autocarrozzerie;*
- g) autolavaggi;*
- h) depositi all'ingrosso di sostanze liquide o solide;*
- i) depositi di mezzi di trasporto pubblico;*
- j) depositi di veicoli destinati alla rottamazione;*
- k) depositi di rottami;*
- l) depositi di rifiuti, centri di raccolta, cernita o trasformazione degli stessi;*
- m) stabilimenti o insediamenti con destinazione commerciale o di produzione di beni, le cui aree esterne siano adibite all'accumulo, al deposito o stoccaggio di materie prime, di prodotti, scarti o rifiuti ovvero ad altre attività per le quali vi sia la possibilità di dilavamento*



CITTA' DI GIULIANOVA

(Provincia di Teramo)

AREA SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' E TERRITORIO

Settore Pianificazione Urbanistica

dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o sostanze che possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici."

Sulla base di quanto sopra indicato le attività svolte nel piano proposto non sono assimilabili a quelle citate.

Inoltre nell'art. 16, comma 1, della stessa L.R. è previsto che: *"Per i nuovi scarichi di acque meteoriche di dilavamento da reti fognarie separate e da altre condotte separate, la comunicazione può essere effettuata contestualmente alla richiesta di autorizzazione allo scarico delle altre acque reflue a condizione che la stessa sia comprensiva delle informazioni di cui all'art. 15, comma 2."* Quindi può (e non deve) essere effettuata ad autorizzazioni definitive ottenute (Permesso di Costruire, D.I.A., e non in sede di verifica di assoggettabilità). Non è previsto il riuso delle acque di seconda pioggia. Casomai potrebbe essere previsto il riutilizzo delle acque di prima pioggia ove conveniente e fattibile (non prescritto da alcuna normativa, ma, comunque, suggerito nel rapporto preliminare di VA a VAS tra le azioni di mitigazione, in merito alla raccolta delle acque meteoriche).

Per quanto riguarda la verifica dell'adeguatezza dell'impianto comunale di trattamento delle acque reflue, gestito dalla Ruzzo Reti S.P.A., si fa presente che il depuratore è stato realizzato e collaudato recentemente. E' stato inoltre progettato con un'ampia capacità di riserva per futuro sviluppo economico e demografico del territorio servito. Tale capacità di riserva è dell'ordine di diverse decine di migliaia di Abitanti Equivalenti, quindi di un valore notevolmente superiore a quanto previsto nel piano esaminato. Appare evidente che l'impatto della nuova capacità insediativa (600ab.) è assolutamente trascurabile ed assimilabile ad una normale espansione prevista dal PRG, quale effettivamente è. Inoltre in fase esecutiva degli interventi verrà predisposto, in ottemperanza a quanto previsto nel Comune di Giulianova, un piano di urbanizzazione, completo di tutti i servizi urbani quali ad esempio la distribuzione del gas, la gestione dell'energia elettrica, il sistema di distribuzione e smaltimento delle acque.

Si tratta, comunque, di considerazioni che rientrano nella fase esecutiva di attuazione del piano e di competenza del Comune o dell'Ente gestore del Servizio Idrico Integrato (e non dell'ARTA).

Rumore: in merito alla richiesta della presentazione di un piano del traffico dell'area oggetto di intervento si ritiene eccessiva una tale attività visto il grado di urbanizzazione del contesto. Inoltre esso risulterebbe inefficace se estrapolato da un disegno di più ampio raggio (almeno scala comunale). Per quanto concerne la Legge Quadro 447/1995 (e non D.Lgs. 447 come afferma l'ARTA con imprecisione) nell'art. 4 demanda alle Regioni la definizione delle competenze e modalità tecniche dal punto di vista dell'acustica. La Regione Abruzzo ha legiferato in materia con L.R. n. 23 del 2007, in cui prevede all'art. 4 comma 3 che: *"La documentazione di previsione di impatto acustico, redatta sulla base dei criteri fissati dalla Regione, è allegata, ai sensi dell'art. 8, comma 4, L. 26.10.1995, n. 447, alle domande per il rilascio:*

- a) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;*
- b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lett. a);*
- c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive."*

Nello stesso articolo, comunque, la Regione demanda le competenze in materia ai Comuni.

Infine, la L.R. sopra citata all'art. 4 fa riferimento all'elaborato di *"Previsione d'impatto acustico e clima acustico"*. Questo tipo di progettazione prevede l'utilizzo di modelli di calcolo previsionali. Invece lo studio di impatto acustico post operam non va fatto attraverso modelli previsionali (come afferma l'ARTA con imprecisione) ma con misurazioni del clima acustico in sito su opere esistenti e commissionate spesso all'ARTA.

A prescindere da tutto, si tratta comunque di valutazioni progettuali che possono essere effettuate in fase di permesso di costruire, quindi nella fase esecutiva di attuazione del piano e di competenza del Comune (e non dell'ARTA).

Si ritiene infine, che molto probabilmente, si è confusa la procedura VIA con la procedura VAS. Infatti gli studi di impatto acustico vengono richiesti quando si presenta un SIA e solo in caso di grandi interventi (quindi si parla di progetti e non di piani: per i primi, la valutazione verifica la compatibilità degli interventi - le opere -, per i secondi, invece, la compatibilità degli obiettivi).

Emissioni in atmosfera: volendo dare un peso all'incremento dell'inquinamento dell'area, bisogna specificare che esso è circoscrivibile alla sola fase di cantiere (in quanto come specificato nel rapporto preliminare di VA a VAS in fase di esercizio l'incremento apportato dagli



CITTA' DI GIULIANOVA

(Provincia di Teramo)

AREA SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' E TERRITORIO
Settore Pianificazione Urbanistica

Interventi previsti è da ritenersi compatibile), pertanto limitata nel tempo.

Consumo del suolo: in merito ai suggerimenti riportati in materia, si precisa che essi sono già previsti nel rapporto preliminare di VA a VAS.

In merito al redigendo nuovo piano paesaggistico si sottolinea che esso è ancora in forma di bozza e, pertanto, bisogna riferirsi al P.R.P. in vigore.

Per quanto riguarda la matrice di coerenza in merito al PRGR, al PRTQA e al PER non si comprendono le osservazioni riportate; mentre per quanto riguarda la carenza nella stessa del Piano di zonizzazione acustica (o come indicato nella L.R. 23 del 2007 Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale) e del Piano dei Trasporti, si specifica quanto segue:

- in merito al primo, il Comune di Giulianova non ne è ancora provvisto, pertanto, quando il piano sarà approvato verrà preso in considerazione;
- in merito al secondo, la scelta di non menzionarlo è stata dettata dal fatto che manca un legame diretto tra le previsioni dello strumento e l'area di intervento.

Infine in merito all'iscrizione del sito all'anagrafe dei siti potenzialmente inquinati, si ribadisce (così come riportato nel rapporto preliminare di VA a VAS) che è stata effettuata una indagine ambientale preliminare (attività preliminare di caratterizzazione ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 -Titolo V- del sito oggetto di piano di recupero e della normativa regionale - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. e D.G.R. 1529/2006) con la quale si è riscontrato che **il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) NON è mai stato superato per le matrici ambientali esaminate (acque sotterranee e terreni), e per i parametri potenzialmente oggetto dell'inquinamento.** A seguito di tali risultati, così come previsto dalla legislazione regionale, la proprietà ha autocertificato la non presenza di sostanze inquinanti nel proprio sito ed ha richiesto alla Regione Abruzzo, settore rifiuti la cancellazione dall'anagrafe dei siti dismessi potenzialmente contaminati di cui alla DN3/15 del 01/02/2007 (D.G.R. 1529/2006)¹. Detta cancellazione deve avvenire prima della richiesta del permesso di costruire (rif. normativo DGR 257/07, punto 5.1).

Si precisa, inoltre, che le indagini preliminari di caratterizzazione ambientale del sito, su richiesta della Direzione Regionale Protezione Civile - Ambiente, Servizio Gestione Rifiuti, sono state inviate il 5.8.2009 all'ARTA Abruzzo - Dipartimento provinciale di Teramo per le valutazioni di competenza². A meno di verifiche che attestino l'invalidità di quanto dichiarato dalla proprietà il procedimento di indagine ambientale può ritenersi concluso.

In base alla normativa vigente (D.Lgs. 4/2008) le ACA hanno 30 giorni di tempo per esprimere il parere sulla VA; trascorso tale termine scatta il silenzio assenso. Il Comune di Giulianova ha inviato il 26.11.2009 (non il 14.12.2009 come erroneamente riportato nel parere) la richiesta VA all'ARTA, che la ha ricevuta in data 1.12.2009. L'ARTA, disattendendo i termini legislativi, solo in data 20.1.2010 ed a tempo scaduto, ha prodotto la nota con la quale chiede la VAS.

Per quanto sopra argomentato, si ritiene che quanto chiesto dagli esaminatori dell'ARTA non può trovare positiva considerazione ai fini dell'assoggettabilità a VAS del piano di recupero dell'area ex zuccherificio Sadam, presentato dalla società Giulianova Sky Line.

Giulianova, lì 8.2.2010



IL DIRIGENTE DELL'AREA
(Arch. Roberto Olivieri)

¹ Con nota n. 12389 del 13/07/09 da parte della società Giulianova Skyline srl inviata al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo.

² L'ARTA da parte sua non è tenuta ad esprimere un parere in merito ma effettua (per propria volontà o sotto richiesta degli altri enti) indagini di controllo e può, nel caso di presentazione di documentazione insufficiente, richiedere una integrazione e ulteriori indagini.